



Prot. 7041/B19 del 30/10/2017

Comunicazione alle famiglie di modifica della modalità di riconsegna degli allievi

A tutti i Genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado

E p.c. ai Docenti della scuola secondaria di I grado

Gentilissimi Genitori,

La valutazione della recente sentenza della Corte di Cassazione - terza sezione civile - n° 21593/17 riguardante l'obbligo a carico del Personale Scolastico di provvedere alla custodia degli alunni minori di 14 anni fino alla riconsegna diretta ai genitori o a loro delegati, obbligo riaffermato pubblicamente dalla Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca On. le Fedeli, richiamando tutte le istituzioni Scolastiche al rispetto delle leggi a tutela dei minori, impone il divieto di consentire l'uscita autonoma (ovvero senza la reale presenza di genitori o delegati) degli alunni minori di 14 anni .

Pur consapevole e nella totale comprensione delle difficoltà di ordine organizzativo che il divieto di uscita autonoma degli allievi può comportare a carico delle famiglie ed altrettanto sensibile alle opinioni circa le conseguenze sulla crescita e la progressiva acquisizione dell'autonomia da parte dei minori, in ottemperanza alle norme di legge ed al richiamo della Ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi dell'art. 25 Dlgs 165/01 sono chiamata ad assumere, mio malgrado, la decisione di vietare l'uscita autonoma degli alunni dell'Istituto.

Pertanto, a far data dal **20 novembre 2017 (lunedì)**, al momento dell'uscita al termine delle attività didattiche, agli allievi sarà consentito di lasciare l'Istituto Scolastico solo se potranno essere riconsegnati ai loro genitori o ad altri soggetti maggiorenni da essi delegati.

Dalla stessa data non saranno più accettate richieste da parte dei genitori, comunque motivate, richiedenti l'uscita autonoma degli allievi e verranno rese invalide quelle già in atto.

I genitori pertanto avranno l'obbligo di essere presenti, direttamente o tramite loro delegati, all'orario di uscita al di fuori dell'Istituto, qualora in via eccezionale i genitori o le persone delegate fossero impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno, consapevoli che in loro assenza gli allievi dovranno restare all'interno della scuola e che, in caso di ritardo prolungato e in assenza della predetta informazione, al fine di rintracciare i genitori per la loro riconsegna, gli operatori scolastici hanno la disposizione di ricorrere agli organi di Polizia.

Eventuali modifiche a tale disposizione saranno prontamente comunicate alle famiglie degli alunni. Contando sulla vostra comprensione e collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Adelaide Silvi

Firmato in originale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.93